

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1092

Art. 1

**1.1**

**DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 1, sostituire le parole: «con oneri a carico degli operatori» con le seguenti: «con oneri a carico dei soggetti donatori».*

**1.2**

**DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 1, sostituire le parole da: «idonei sistemi di raccolta per i medicinali non utilizzati o scaduti» fino a: «interessate alla raccolta» con le parole: «linee guida nazionali per la donazione di medicinali».*

**1.3**

**DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

*«1-bis. Il decreto di cui al comma 1 individua modalità atte a favorire pratiche di donazione appropriate per i beneficiari e per i donatori. In particolare, conformemente alle linee guida per le donazioni di farmaci dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono individuate modalità per proteggere i beneficiari da inadeguate pratiche di donazione, per rafforzare le responsabilità e il coinvolgimento dei destinatari nel processo di donazione, per garantire un adeguato coordinamento e un'efficace collaborazione fra donatore e destinatario in tutte le fasi del processo. Il decreto prevede che le donazioni siano basate su bisogni espressi dei riceventi, nel rispetto delle politiche di tutela della salute e delle norme del paese destinatario, con riferimento a farmaci compresi nella lista dei farmaci essenziali dell'OMS o nelle liste dei farmaci essenziali del paese ricevente».*

**1.4**

**MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 2, dopo le parole: «tali da garantire la qualità, la sicurezza» inserire le seguenti: «, la continuità terapeutica».*

**1.5**

**D'AMBROSIO LETTIERI**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nonché privi del bollino ottico,».*

**1.6**

**TAVERNA**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 2, sopprimere le parole: «e di quelli dispensabili solo in strutture ospedaliere».*

**1.7**

**FUCKSIA**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Le aziende sanitarie territorialmente competenti vigilano sull'attività di utilizzazione e distribuzione da parte delle ONLUS dei medicinali donati.»*

**1.8**

**MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, lettera b), dopo le parole: «corso di validità» aggiungere le seguenti: «, e comunque con una data di scadenza non inferiore ad un anno,».*

**1.9**

**DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, sopprimere la lettera c).*

#### **1.10**

**FUCKSIA**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, sopprimere la lettera c).*

#### **1.11**

**TAVERNA**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, lettera c), dopo le parole: «il riconfezionamento» aggiungere le seguenti: «, qualora fosse necessario,».*

#### **1.12**

**FUCKSIA**

*Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) individuare i casi in cui per ragioni di sicurezza dell'integrità del prodotto, si renda effettivamente necessario un suo riconfezionamento».*

### **Art. 2**

#### **2.1**

**DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO**

*Sopprimere il comma 1.*

#### **2.2**

**ZIN**

*Al comma 1, dopo le parole: «che operano a livello locale» aggiungere le seguenti: «e in Paesi diversi dall'Italia nel rispetto delle linee guida dell'OMS».*

#### **2.3**

**MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I medicinali non utilizzati di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, soggetti a obbligo di prescrizione medica, possono essere distribuiti o dispensati ai soggetti indigenti o bisognosi esclusivamente dalle ONLUS di cui al comma 1 ovvero dagli enti assistenziali che operano a livello locale e che sono impegnati in attività di utilità sociale a condizione che dispongano di personale medico ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. In ogni caso l'attività di dispensazione e distribuzione di tutti i medicinali deve avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista, medico, infermiere o attraverso l'ausilio di personale adeguatamente formato e comunque sotto la responsabilità diretta di un medico o di un farmacista».

#### **2.4**

**DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO**

*Al comma 2 sopprimere le parole: «ai soggetti indigenti o bisognosi».*

#### **2.5**

**ZIN**

*Al comma 2, dopo le parole: «che operano a livello locale» aggiungere le seguenti: «e in Paesi diversi dall'Italia nel rispetto delle linee guida dell'OMS».*

#### **2.6**

**TAVERNA**

*Al comma 2 sostituire le parole: «a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. In ogni caso l'attività di dispensazione e distribuzione di tutti i medicinali deve avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista» con le seguenti: «attraverso apposite convenzioni a titolo gratuito da stipulare con le farmacie. Limitatamente ai farmaci da banco di automedicazione (OTC) e i farmaci non soggetti a prescrizione medica (SOP) non utilizzati, possono essere stipulate apposite convenzioni a titolo gratuito con gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».*

#### **2.7**

**LA RELATRICE**

*Al comma 2, dopo la parola: «farmacista» aggiungere le seguenti: «anche nell'ambito di attività di volontariato e, comunque, senza obbligo di rapporto subordinato o continuativo. A tal fine, l'ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio svolge azione di supporto e di collaborazione all'attività delle ONLUS, limitatamente agli ambiti di propria competenza e con particolare riferimento al reperimento di farmacisti volontari, anche mediante sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa».*